

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5325 R	19 febbraio 2003	TERRITORIO
Concerne		

della Commissione speciale della pianificazione del territorio sul messaggio 20 novembre 2002 concernente il ricorso del Comune di Porza dell'8 ottobre 2002, presentato contro la decisione del Dipartimento del territorio del 4 settembre 2002 che determina la partecipazione finanziaria dei Comuni di Canobbio, Comano e Porza per la formazione di un marciapiede e della sistemazione della strada cantonale Cureglia-Comano-Canobbio, tratto rotonda Canobbio - campo sportivo Tavesio in territorio di Canobbio, Comano e Porza

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri,

in allegato vi trasmettiamo il testo del progetto di sentenza, approvato dalla Commissione speciale della pianificazione del territorio nel febbraio 2003, relativo al ricorso in epigrafe.

Per la Commissione speciale pianificazione del territorio:

Riccardo Calastri, relatore
Arigoni - Arn - Bobbià - Canal - Celio -
Feistmann - Lepori - Minotti - Poli -
Quadri - Suter - Tarchini

PROGETTO DI SENTENZA

- ◆ visto il ricorso presentato dal Comune di Porza, rappresentato dal suo Municipio, di data 8 ottobre 2002 contro la decisione del Dipartimento del territorio del 4 settembre 2002 che determina la partecipazione finanziaria dei Comuni di Canobbio, Comano e Porza per la formazione di un marciapiede e della sistemazione della strada cantonale Cureglia-Comano-Canobbio, tratto rotonda Canobbio - campo sportivo Tavesio in territorio di Canobbio, Comano e Porza,
- ◆ viste le osservazioni di data 20 novembre 2002 del Consiglio di Stato (Messaggio N. 5325);
- ◆ esperito il sopralluogo e sentito il ricorrente in data 13 febbraio 2003;
- ◆ letti ed esaminati gli atti;
- ◆ esperiti i necessari accertamenti,

ritenuto

IN FATTO E IN DIRITTO

1.

Con decreto legislativo dell'11 marzo 1999, il Gran Consiglio stanziava un quinto credito quadro - per un importo di fr. 10'000'000.-- - per completare le opere del Piano di Pronto Intervento (PPI) nel Luganese (5a fase). Al Consiglio di Stato era stata data la competenza di suddividere il credito quadro in singole opere.

Le trattative per definire la partecipazione finanziaria dei Comuni interessati è iniziata nel mese di agosto del 1997 e si è conclusa con la decisione del Dipartimento del territorio il 4 settembre 2002 che stabiliva le quote di ripartizione dei costi di realizzazione, sulla base del preventivo, ammontante a franchi 3'100'000.-. I lavori comprendono la formazione di un nuovo percorso pedonale lungo la strada Cureglia – Comano – Canobbio e più precisamente in zona Canobbio – campo sportivo Porza e l'esecuzione dei necessari allargamenti del campo stradale in corrispondenza delle curve.

Si deve sottolineare che la risoluzione dipartimentale citata è stata frutto di una lunga trattativa e l'importo allestito nel 1997 (fr. 2'383'000.-) è stato adeguato al 2002 con una partecipazione massima del Comune di Porza di fr. 93'000.- (tetto massimo).

Nel commisurare l'importo l'Autorità cantonale ha tenuto conto:

- del carattere locale dell'opera;
- del vantaggio che ne può derivare ai singoli Comuni;
- della capacità finanziaria dei Comuni coinvolti.

2.

Il Comune di Porza ha interposto ricorso contro la precitata decisione del Dipartimento del territorio chiedendo in via principale di non essere chiamato a partecipare al finanziamento delle opere in oggetto. In via subordinata chiede che la partecipazione per il finanziamento delle opere sia pari al 5% della quota del 20% posta a carico dei Comuni e che nel progetto definitivo sia inserita la pavimentazione del tratto di marciapiede in zona Tavesio/Risciago a Porza.

Il Municipio di Porza ha ricorso unicamente contro la ripartizione della quota parte della spesa posta a suo carico pari a fr. 93'000.-- e ha altresì precisato l'assoluta mancanza di utilità per il proprio Comune, per i propri abitanti e per chi intende raggiungere il centro sportivo e scolastico pur non essendo contrario alla realizzazione di questa sistemazione stradale cantonale.

Con scritto del 1. febbraio 2002 il Dipartimento del territorio indirizza unicamente ai Comuni di Canobbio e Comano una nuova ripartizione dei costi (65% e 35%), senza coinvolgere il Comune di Porza.

Il Municipio ricorda che da almeno 20 anni attende la realizzazione di un marciapiede lungo la strada cantonale che da Porza porta alla rotonda di Comano. La situazione attuale provoca disagi al traffico pedonale e agli utenti dei mezzi pubblici.

Ricordando l'art. 26 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr.)

I Comuni possono essere tenuti a contribuire alle spese quando dalle opere deriva loro un vantaggio, come il miglioramento della viabilità, (...) e la possibilità di una migliore utilizzazione dei fondi"

il Municipio osserva che nessun fondo edificabile di Porza ha un accesso sul tratto di marciapiede in oggetto precisando che tutti i cittadini di Porza raggiungono il Centro sportivo e scolastico da altri percorsi. è chiamato a contribuire unicamente nel caso in cui allo stesso ne derivi un vantaggio economico, e il contributo deve essere stabilito in base a detto vantaggio.

Il Municipio ricorda che i criteri della legge sulle strade l'art. 26 cpv. 2

²Nello stabilire il contributo si deve tenere conto, oltre che del vantaggio, della capacità economica del Comune e dell'ammontare presumibile dei contributi di miglioria che esso potrà prelevare conformemente alla delega di cui all' art. 2 capoverso terzo della legge sui contributi di miglioria.

non sono adempiuti perché non è possibile prelevare alcun contributo di miglioria, visto che nessun fondo è toccato dall'opera.

3.

Esperito il necessario sopralluogo e sentiti i ricorrenti in data 13 febbraio 2003, i rappresentanti del Comune di Porza hanno confermato il loro ricorso. In particolare hanno ricordato che il tratto di marciapiede adiacente il centro scolastico e sportivo è stato realizzato interamente a loro spese.

4.

Il Consiglio di Stato, in merito alle censure sollevate dal Comune di Porza nel suo ricorso, osserva che la ripartizione finanziaria e la partecipazione ai costi per realizzare quest'opera è basata, sulle estensioni delle zone edificabili dei rispettivi Comuni che gravitano su questa strada.

Dunque, una riduzione della partecipazione finanziaria di Porza è ingiustificata.

Nello scritto del 1. febbraio 2002 del Dipartimento del territorio, indirizzato ai soli Comuni di Canobbio e Comano, si ipotizza e si formula una nuova ripartizione finanziaria tenendo conto unicamente del fronte edificabile interessato dall'intervento.

È per questo motivo che il Comune di Porza in quella proposta non è stato coinvolto.

È nell'esaminare i contenuti e le giustificazioni delle risposte dei due Comuni che il Dipartimento del territorio ha ritenuto opportuno ritornare sulla ripartizione finanziaria proposta inizialmente.

In merito alla richiesta per il marciapiede tra l'imbocco di via Tavesio e il confine con Comano (ca. 150 ml) si riconferma quanto espresso nell'incontro dell'8 marzo 2002 e precisamente: "invitiamo il Comune ad allestire un progetto di massima con indicati gli indirizzi e obiettivi da raggiungere". Il citato documento "P" prevede unicamente un marciapiede senza nessun arredo e moderazioni del traffico.

Per il marciapiede in prossimità della fermata bus in zona Risciago si richiama lo scritto della Divisione delle costruzioni del 5 luglio 2002 al Comune: "confermiamo l'indirizzo del Cantone di realizzare questi ca. 40 ml di marciapiede, del costo complessivo di ca. fr. 30'000.--. Le spese sono interamente assunte dal Cantone".

5.

Questo Gran Consiglio ha valutato con attenzione le argomentazioni del Municipio del Comune di Porza e del Consiglio di Stato.

Considerato che:

- le opere previste si snodano unicamente sul territorio giurisdizionale di Comano e Canobbio;
- nessun fondo in zona edificabile sul territorio del Comune di Porza ha un accesso sul previsto marciapiede. L'unica particella in zona edificabile che si trova sul fronte della prevista migliona stradale è servita da un passaggio pedonale già esistente;
- la zona edificabile di Porza in zona centro scolastico e sportivo usufruisce di una rete di percorsi pedonali completa;
- sulla strada cantonale davanti al centro sportivo i marciapiedi sul territorio di Porza sono già esistenti;

- un Comune è chiamato a partecipare alle spese secondo la legge strade se ne deriva un vantaggio. La commissione ha potuto verificare che il vantaggio per il Comune di Porza è minimo, poiché toccato dall'opera solo marginalmente;
- la base legale per richiedere un contributo comunale è data dalla Legge sulle strade ai suoi articoli 26 e 27.

Pur condividendo il principio che, quando si tratta di un'opera di importanza regionale, è determinante il beneficio comune di una infrastruttura viaria e quindi il problema deve essere visionato indipendentemente da aspetti meramente territoriali e giurisdizionali, ritiene che i criteri per la definizione dei comprensori per la raccolta di contributi di miglioria non sottostanno ad una legge matematica. La definizione di un comprensorio per la raccolta di contributi non può sempre essere definito solo con criteri oggettivi. In questo caso anche il Dipartimento del territorio con lo scritto del 1 febbraio 2002 indica che Porza non è più coinvolto nella ripartizione dei costi a carico dei comuni, riconoscendo indirettamente che i vantaggi sono minimi. È unicamente a seguito del disaccordo degli altri Comuni coinvolti, Comano e Canobbio, che il Dipartimento è ritornato sulla sua proposta iniziale di coinvolgere anche il Comune di Porza.

In conclusione, preso atto dello scritto di data 5 luglio 2002 della Divisione delle costruzioni al Municipio del Comune di Porza e ritenuto che al di là della valenza regionale dell'opera i benefici per il Comune di Porza sono minimi, decide di accogliere parzialmente il ricorso nei termini indicati nel dispositivo.

Per questi motivi;

visti gli art. 26 e 27 della Legge sulle strade e 75 e ss. della LPAm, nonché ogni altra norma applicabile,

d e c i d e :

1. Il ricorso del Comune di Porza è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

la decisione del 4 settembre 2002 del Dipartimento del territorio viene modificata nel senso che a carico del Comune di Porza viene fissato un contributo per il finanziamento della spesa per la formazione di un marciapiede e della sistemazione della strada cantonale Cureglia-Comano-Canobbio, tratto rotonda Canobbio - campo sportivo Tavesio in territorio di Canobbio, Comano e Porza pari al 7.5% della quota posta a carico dei Comuni. Le quote dei Comuni di Comano e Canobbio restano invariate. La differenza è assunta dal Cantone.

2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione:
 - al ricorrente (raccomandata)
 - al Consiglio di Stato
 - al Dipartimento del territorio